



Comune di Visso

Provincia di Macerata



AREA GESTIONE DEL TERRITORIO – SUAP

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Variente generale alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in relazione alla fattispecie degli interventi edilizi previsti nel D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n.229 e s.m.i..

Revisione	Data	Redatta da:	Note
Rev_0	24-10-2018	Geom. Dario Morosi e Ing. Tommaso M. Gaballo	
Rev_1	22-11-2018	Geom. Dario Morosi e Ing. Tommaso M. Gaballo	Integrazione delle prescrizioni della CdS



Visso (MC), lì 22 novembre 2018

Il Progettista e Responsabile del Servizio
Geom. Dario Morosi

Il Progettista
Ing. Tommaso M. Gaballo

Indice

1.	Riferimenti normativi	3
1.1	Normativa statale di riferimento	3
1.2	Normativa interregionale di riferimento	3
1.3	Normativa regionale di riferimento	4
1.4	Normativa provinciale di riferimento	4
1.5	Normativa comunale di riferimento	4
2.	Quadro delle esigenze.....	5
3.	Analisi della situazione attuale di pianificazione territoriale comunale	8
3.1	Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione.....	8
3.2	Piano Regolatore Generale	8
4.	Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale.....	11
4.1	Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione	11
4.2	Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.....	11
5.	Verifica della Variante rispetto ai livelli di pianificazione sovraordinati.....	12
5.1	Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini	12
5.2	Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche (P.P.A.R.).....	12
5.3	Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata (P.T.C.)	12
5.4	Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere (P.A.I. – Tevere).....	12
5.5	Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.)	13
5.6	Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche (P.I.T.).....	13
6.	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).....	13
7.	Verifica di assoggettabilità alla Verifica di Compatibilità Idraulica (V.C.I.).....	13
8.	Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)	14

Allegato 1: Tav. 01 – N.T.A. del P.d.F. – Stato attuale

Allegato 2: Tav. 02 – N.T.A. del P.d.F. – Stato modificato

Allegato 3: Tav. 03 – N.T.A. del P.R.G – Introduzione

Allegato 4: Tav. 9 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2015

1. Riferimenti normativi

Ai fini della progettazione della variante si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi.

1.1 Normativa statale di riferimento

1. **Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523** – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
2. **Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 art. 1** – Vincolo idrogeologico;
3. **Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i.** – Legge urbanistica;
4. **Legge 6 agosto 1967, n. 765** – Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
5. **Legge 27 gennaio 1977, n. 10** – Norme in materia di edificabilità dei suoli;
6. **Decreto Ministeriale 1 aprile 1968, n. 1404** – Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art.19 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
7. **Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444** – Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765;
8. **Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e s.m.i.** – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
9. **Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 febbraio 1990** – Perimetrazione del parco nazionale dei Monti Sibillini;
10. **Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.** – Nuove norme sul procedimento amministrativo;
11. **Legge 6 dicembre 1991, n.394** – Legge quadro sulle aree protette;
12. **Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.** – Nuovo codice della strada;
13. **Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.** – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
14. **Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1993** – Istituzione dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini;
15. **Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357** – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
16. **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
17. **Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.** – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
18. **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42** – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
19. **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** – Norme in materia ambientale;
20. **Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 e s.m.i.**– Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
21. **Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229** – Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.
22. **Decreto ministeriale (infrastrutture e trasporti) 17 gennaio 2018** – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
23. **Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;**

1.2 Normativa interregionale di riferimento

1. **Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini n.59 del 18 novembre 2002** – “Piano del Parco”;

2. **Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere 1 agosto 2002, n. 101** – Adozione del Progetto di Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico;

1.3 Normativa regionale di riferimento

1. **Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 e s.m.i.** – Norme edilizie per il territorio agricolo;
2. **Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34 e s.m.i.** – Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;
3. **Direttiva Regionale 10 febbraio 1995, n. 8** – Direttive concernenti: “Varianti parziali agli strumenti urbanistici in pendenza della procedura di adeguamento al P.P.A.R.” – L.R. 5 febbraio 1992, n. 34;
4. **Direttiva Regionale 2 ottobre 1997, n. 14** – Modifiche ed integrazioni alla direttiva regionale 10 febbraio 1995, n. 8 – Varianti parziali agli strumenti urbanistici in pendenza della procedura di adeguamento al P.P.A.R.” – L.R. 5 febbraio 1992, n. 34;
5. **Direttiva Regionale 19 febbraio 1999, n. 19** – Modifiche ed integrazioni alla direttiva regionale 2 ottobre 1997, n. 14;
6. **Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale 3 novembre 1999, n. 197** – Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) Legge 8 agosto 1985, n. 431 e L.R. 8 giugno 1987, n. 26;
7. **Legge Regionale 10 dicembre 2003, n.21** – Trasformazione in costruzioni a carattere permanente degli alloggi prefabbricati temporanei installati a seguito degli eventi sismici iniziati il 26/09/1997;
8. **Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 e s.m.i.** – Approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale;
9. **D.G.R. n.220 del 9 febbraio 2010** – Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi;
10. **D.G.R. n.1813 del 21 dicembre 2010** – Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 128/2010;
11. **Legge Regionale 28 dicembre 2010, n.20** "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011);
12. **Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22** - Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle Leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio" e 8 ottobre 2009, n. 22 "Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile".
13. **Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 17** – Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia;
14. **Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25** – Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016;

1.4 Normativa provinciale di riferimento

1. **Delibera del Consiglio Provinciale 1 luglio 1998, n. 41** – Legge 8 giugno 1990, n. 142 – art. 27 – Accordo di programma con variante degli strumenti urbanistici. Indirizzi. Approvazione testo definitivo;
2. **Delibera del Consiglio Provinciale 11 dicembre 2001, n. 75** – Approvazione in via definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata;

1.5 Normativa comunale di riferimento

1. **Delibera del Consiglio Comunale n.26 del 12 aprile 1975** – Adozione del Programma di Fabbricazione di Visso;
2. **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.9615 del 29 dicembre 1997** - Approvazione del Regolamento edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Visso;
3. **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.24861 del 28 ottobre 1980** - Approvazione variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Visso;

4. **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7447 del 13 luglio 1982** - Approvazione variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Visso;
5. **Delibera della Giunta Regionale n.1287 del 8 maggio 1982** - Approvazione variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Visso;
6. **Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 30 aprile 2014 Prot.n. 2447** – Adozione del Piano Regolatore Generale in adeguamento al P.P.A.R. e P.T.C. e rapporto ambientale (V.A.S.);

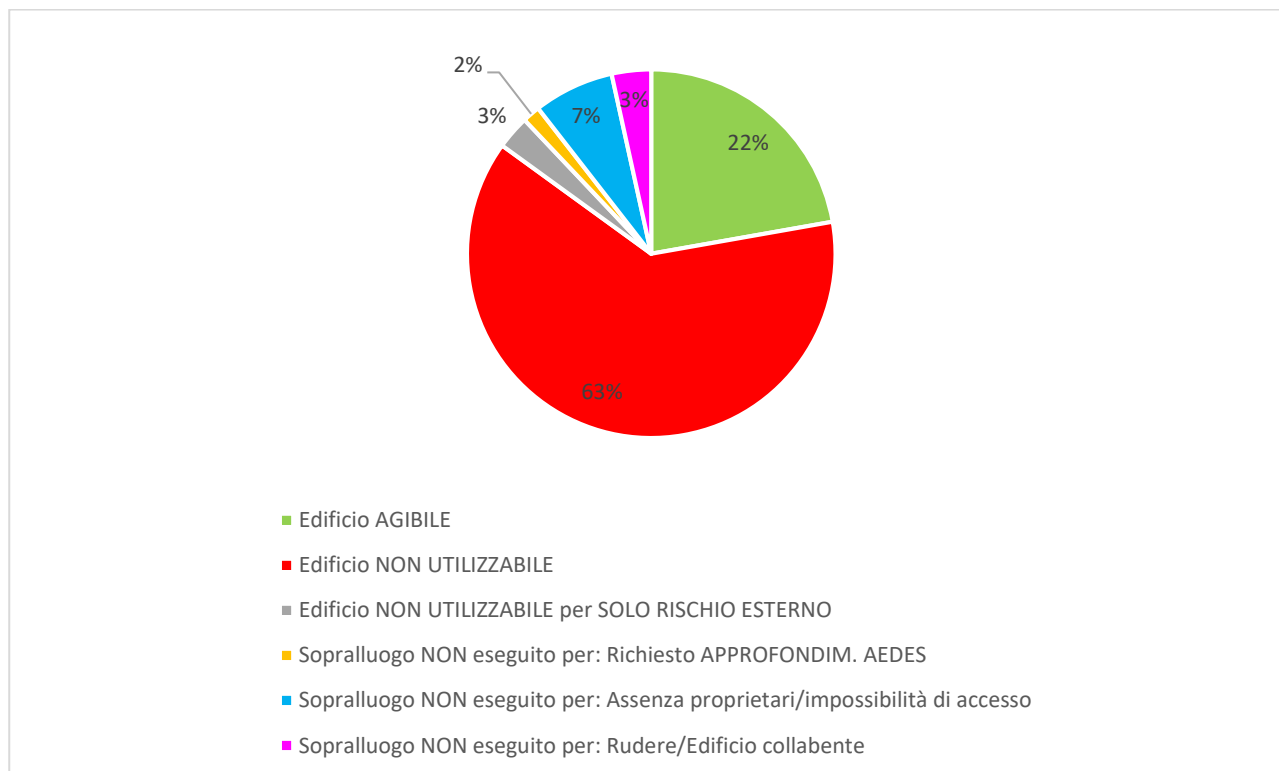
2. Quadro delle esigenze

La presente Variante generale alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale si rende necessaria in seguito al verificarsi degli eventi sismici susseguitisi nel territorio del Comune di Visso a partire dal 24 agosto 2016 ed è volta a semplificare ed accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti.

La presente Variante generale è redatta ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25, che ne disciplina gli ambiti di applicazione, l'iter di approvazione ed adozione e le verifiche di compatibilità rispetto ai livelli di pianificazione sovraordinati.

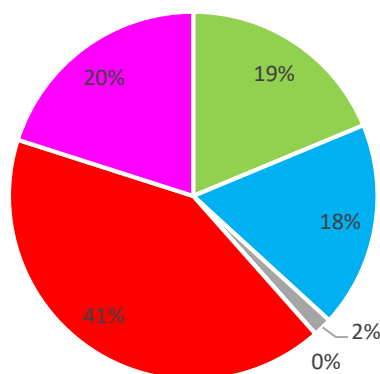
Con riferimento ai soli dati raccolti fino alla data del 13 febbraio 2018, si ritiene utile riportare un quadro riassuntivo relativo agli esiti dei sopralluoghi Fast ed Aedes susseguitisi nel territorio comunale, al fine di comprendere il reale stato di devastazione in cui versa il patrimonio edilizio sito nel Comune.

SOPRALLUOGHI FAST						
Edificio AGIBILE	Edificio NON UTILIZZABILE	Edificio NON UTILIZZABILE per SOLO RISCHIO ESTERNO	Sopralluogo NON eseguito per:			TOTALE SOPRALLUOGHI FAST
			Richiesto APPROFONDIM. AEDES	Assenza proprietari/impossibilità di accesso	Rudere/Edificio collabente	
302	853	40	21	96	47	1359



Su un totale di 1.359 sopralluoghi Fast, soltanto 302 edifici privati risultavano agibili, pari all' 22,2% del totale, mentre i restanti fabbricati oggetto si verifica risultavano inagibili in modo più o meno grave, necessitavano di ulteriori approfondimenti o erano soggetti a rischio esterno.

SOPRALLUOGHI AeDES						
ESITI AeDES						TOTALE SOPRALLUOGHI AeDES
Edificio AGIBILE (A)	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con PROVVEDIMENTI (B)	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (C)	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere (D)	Edificio INAGIBILE (E)	Edificio INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (F)	
56	54	5	0	124	60	299



- Edificio AGIBILE (A)
- Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con PROVVEDIMENTI (B)
- Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (C)
- Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere (D)
- Edificio INAGIBILE (E)
- Edificio INAGIBILE per RISCHIO ESTERNO (F)

Allo stesso modo su un totale di 299 sopralluoghi AeDES, soltanto 56 edifici privati risultavano agibili, pari all' 18,7% del totale, mentre i restanti fabbricati oggetto si verifica risultavano inagibili in modo più o meno grave, necessitavano di ulteriori approfondimenti o erano soggetti a rischio esterno.

Constatato l'elevato livello di danneggiamento subito dagli immobili siti nel Comune di Visso si prevede un massiccio ricorso, per gli edifici con danneggiamenti rilevanti, alle misure per il ripristino con miglioramento ed adeguamento sismico, nonché alla ricostruzione di immobili gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici mediante ricorso ad interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con particolare riferimento all'*Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i.* del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, riconducibili in gran parte alle tipologie edilizie degli "interventi di ristrutturazione edilizia" così come definiti dall'*art. 3, c. 1., lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

- **art. 3, c. 1., lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.:**

"Art. 3 - Definizioni degli interventi edilizi

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

... omissis...

d) **"interventi di ristrutturazione edilizia"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. **Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; ..."**

Si richiama di seguito anche lo stralcio dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i., citata in precedenza, nel qual si individuano gli interventi ammessi per far fronte alla ricostruzione di immobili gravemente danneggiati dagli eventi sismici:

- **art. 3, c. 1, lett. c) e d) dell'Ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e s.m.i.:**

"Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti della presente ordinanza, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c), dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e quelle di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, si intende:

... omissis...

*c) per **interventi «di miglioramento sismico»** quelli che riguardano edifici con «livello operativo» L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008 e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi del 60% ed 80% di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio»), fermo restando l'obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2011 («Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008»);*

*d) per **interventi "di ricostruzione"** quelli che riguardano edifici classificati con "livello operativo" L4, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza e che **consistono nella ricostruzione di edifici crollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico** ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008.*

... "

Pertanto si evince l'esigenza del Comune di Visso di procedere all'introduzione della previsione negli strumenti urbanistici vigenti ed adottati degli interventi edilizi post sisma 2016 da attuarsi sul proprio territorio. In particolare emerge l'esigenza, al fine di assicurare la possibilità di esecuzione, su tutto il territorio comunale, degli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, previsti da normativa per la ricostruzione post sisma 2016, poiché gli stessi non risultano al momento attuabili in tutte le zone omogenee individuate dal Programma di Fabbricazione e dal Piano Regolatore Generale.

La presente Variante generale pertanto si pone l'obiettivo di modificare le Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, con riferimento alla sola fattispecie degli interventi edilizi previsti nel *Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189*

convertito con modificazioni dalla *Legge 15 dicembre 2016, n.229*, e dalle conseguenti Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, **introducendo la possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 3, c. 1., lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in tutte le zone omogenee del territorio comunale.**

3. Analisi della situazione attuale di pianificazione territoriale comunale

3.1 Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione

Il Comune di Visso ha adottato il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione con *Delibera del Consiglio Comunale n.26 del 12 aprile 1975*. Lo stesso è stato successivamente approvato con *Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.9615 del 29 dicembre 1997* e le successive varianti allo strumento urbanistico sono state approvate con i seguenti provvedimenti regionali: *Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.24861 del 28 ottobre 1980*, *Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.7447 del 13 luglio 1982* e *Delibera della Giunta Regionale n.1287 del 8 maggio 1982*.

Con riferimento alle esigenze di variante espresse nel precedente *Punto 2 – Quadro delle esigenze*, le attuali Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione definiscono limiti di intervento particolarmente restrittivi per le zone omogenee classificate come “Residenziali – Centro storico” (CS) e “Residenziali – Centro ambientale” (CA) ove sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo (*art. 3, c. 1., lett. c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.*), escludendo gli interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'*art. 3, c. 1., lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.*, e si impongono le seguenti prescrizioni di cui si riporta uno stralcio:

- **Zone CS (“Residenziali – Centro storico”):** “... consolidamento o restauro senza alterazione volumetrica *art. 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765...*”;
- **Zone CA (“Residenziali – Centro ambientale”):** “... vietate nuove costruzioni - ammesso opere conservazione e restauro - ampliamento 10% cubatura esistente - numero piani non aumentabile - altezza totale aumento max ml. 1 - altezza netta vani deroga - obbligatorio uso materiali e forme tradizionali della zona...”;

Da rilevare che l'*art. 6, c. 2 della Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 e s.m.i.*, prevede che nelle zone agricole:

“*Art. 6 – Recupero del patrimonio edilizio esistente*

1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.

2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 e **purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione.**

...omissis...”

Nelle altre zone omogenee, tranne per quelle in cui è escluso ogni intervento edilizio, non sono indicate specifiche e prescrizioni che classifichino gli interventi ammessi.

3.2 Piano Regolatore Generale

Il Comune di Visso ha adottato il Piano Regolatore Generale e le relative Norme Tecniche Attuative con *Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 30 aprile 2014 Prot.n. 2447*.

Analogamente al precedente *Punto 3.1 – Programma di fabbricazione* con riferimento alle esigenze di variante espresse al *Punto 2 – Quadro delle esigenze*, attualmente le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale definiscono limiti di intervento particolarmente restrittivi per le zone omogenee classificate come “Zone residenziali di interesse storico-artistico” (A) e “Zone residenziali di interesse storico-ambientale” (BA) che sono assoggettate a piani particolareggiati unitari o a singoli piani di recupero, come si evince dagli stralci riportati di seguito:

- **art. 16 – Zone residenziali di interesse storico-artistico (A) delle N.T.A. del P.R.G.:**

“Art. 16 – ZONE RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO (A)

Le zone Residenziali di Interesse Storico-Artistico sono rappresentate, a livello di nucleo urbano, dal centro storico del Capoluogo – VISSO - e da quelli DELLE FRAZIONI DI ASCHIO, RASENNA, RIOFREDDO, FEMATRE, CROCE, MEVALE E CHIUSITA, ASSOGGETTATE A PIANI PARTICOLAREGGIATI UNITARI O A SINGOLI PIANI DI RECUPERO. Fino all'approvazione di tali piani nei centri storici possono essere autorizzate soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, con le limitazioni di cui agli artt. 27 e 30 della Legge 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

I centri storici posti all'interno dei Programmi di Recupero - ex legge 61/98 - o all'interno dei Piani di Recupero di Iniziativa Pubblica (PRIP) - ex legge 61/98, 457/78 – sono sottoposti alle relative specifiche normative di attuazione. ...”

- **art. 17 – Zone residenziali di interesse storico-ambientale (BA) delle N.T.A. del P.R.G.:**

“Art. 17 – ZONE RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO AMBIENTALE (BA)

Le zone Residenziali di Interesse Storico Ambientale sono rappresentate, a livello di nucleo urbano, dal centro edificato di Cupi, e zona di Via Pontelato del Capoluogo: essi sono da assoggettare a Piano Particolareggiato unitario o a singoli Piani di Recupero se in zone libere. Fino all'approvazione del Piano Particolareggiato unitario nei centri ambientali possono essere autorizzate soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, con le limitazioni di cui agli artt. 27 e 30 della Legge 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per l'edificazione delle aree libere previa approvazione di Piani di Recupero.

LA ZONA BA DEL CENTRO EDIFICATO DI CUPÌ È OBBLIGATORIAMENTE ASSOGGETTATA ALLA REDAZIONE DEL P.P.C.A. D'INIZIATIVA PUBBLICA E VALE QUANTO PREVISTO ALL'ART. 18 SOTTOZONA B1.

NELLA ZONA B.A. “VIA PONTELATO DEL CAPOLUOGO” DEVE ESSERE RISPETTATO QUANTO PREVISTO ALL'ART 18 PER LA SOTTOZONA B3 PER ENTRAMBE LE ZONE OLTRE A QUANTO PREVISTO RISPETTIVAMENTE DALLE ZONE B1 E B3 VALGONO I SEGUENTI PARAMETRI EDILIZI-COSTRUTTIVI: PARAMETRI EDILIZI-COSTRUTTIVI

... omissis...”

Nelle stesse zone risulta possibile autorizzare soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, con le limitazioni di cui agli artt. 27 e 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., che si riportano di seguito:

- **art. 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.:**

“Art. 27. Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente

1. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.

2. Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale.

3. Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalità di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.

4. **Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordinino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'art. 31 che riguardino globalmente uno o più edifici anche se modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purché il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.**

- **art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i.:**

“Art. 30. Piani di recupero di iniziativa dei privati

1. I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, possono presentare proposte di piani di recupero.

2. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

3. La proposta di piano è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione contenente le previsioni stabilite dall'art. 28, comma quinto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

4. La proposta di piano deve essere pubblicata, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con la procedura prevista per i piani particolareggiati.

5. I piani di recupero di iniziativa dei privati diventano efficaci dopo che la deliberazione del consiglio comunale, con la quale vengono decise le opposizioni.”

In aggiunta, per le “Zone agricole” (E) di cui agli artt. 25-26-27-28 delle N.T.A. del P.R.G., si applicano le prescrizioni di cui all'art. 6, c. 2 della Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 e s.m.i., che non consente l'attuazione di interventi edilizi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione:

“Art. 6 – Recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Negli edifici rurali esistenti in zone agricole sono comunque consentiti, al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, senza alcun aumento di volumetria.

2. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto degli interventi di cui al comma 1 anche se di dimensioni superiori a quelle derivanti dall'applicazione del precedente articolo 4 e **purché la eventuale ristrutturazione avvenga senza previa demolizione.**

...omissis...”

Nelle altre zone omogenee, tranne per quelle in cui è escluso ogni intervento edilizio, non sono indicate specifiche e prescrizioni che classifichino gli interventi ammessi.

4. Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale

4.1 Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione

Dall'analisi dello stato attuale e dalle esigenze di modifica precedentemente descritte emerge la necessità di introdurre nelle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione la possibilità di attuare interventi di ristrutturazione edilizia così come definiti dall'art. 3, c. 1., lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., nelle zone omogenee nelle quali questi non erano previsti ed in generale su tutte le zone omogenee del territorio comunale, al fine consentire l'esecuzione di tale tipologia di interventi, anche con demolizione e ricostruzione, previsti da normativa per la ricostruzione post sisma 2016, con riferimento alla sola fattispecie degli interventi edilizi previsti nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229.

A tal fine le N.T.A. riportate schematicamente nell'Allegato 1: Tav. 01 – N.T.A. del P.d.F. – Stato attuale vengono modificate come descritto nell'Allegato 2: Tav. 02 – N.T.A. del P.d.F. – Stato modificato.

4.2 Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale

Allo stesso modo risulta necessario intervenire sulle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Generale, non disponendo dei piani particolareggiati unitari o di singoli piani di recupero di cui agli artt. 16 e 17, e dovendo far fronte con rapidità ed efficacia alle esigenze imposte dalla ricostruzione post sisma 2016, si introduce un ulteriore articolo alle N.T.A. con quale si consente in relazione alla sola fattispecie degli interventi edilizi previsti nel Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, in tutte le zone omogenee individuate dal Piano Regolatore Generale, l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3, c.1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2018, n.380, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici, anche senza preventiva approvazione di specifici piani attuativi e piani particolareggiati.

Il nuovo articolo delle N.T.A. viene formulato come di seguito:

“... omissis...”

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46 – INTERVENTI EDILIZI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

Al fine di accelerare gli interventi di riparazione o di ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 2016, nonché a contribuire alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dai medesimi, stante l'eccezionalità dei fenomeni che hanno interessato il territorio comunale di Visso e soltanto in relazione alla fattispecie degli interventi edilizi previsti nel D.L. 17 ottobre 2016, n.189 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n.229, sono consentiti in tutte le zone di cui al Titolo II, Capo I del presente Piano gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3, c.1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2018, n.380, ivi compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ripristino di edifici. Tali interventi sono consentiti anche senza la preventiva approvazione di specifici piani attuativi e piani particolareggiati. Tutti gli interventi da autorizzare ai sensi dell'art.3, c.1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio, ancorché previsti su edifici non sottoposti a vincolo paesaggistico, devono essere preventivamente sottoposti al parere vincolante della Soprintendenza. Ai singoli interventi si applicano le limitazioni di cui alle N.T.A. del P.A.I. Marche e del P.A.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.”

La formulazione del nuovo articolo introdotto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale è riportata anche nell'Allegato 3: Tav. 03 – N.T.A. del P.R.G. – Stato modificato.

5. Verifica della Variante rispetto ai livelli di pianificazione sovraordinati

Il presente *Punto 5 – Verifica della Variante rispetto ai livelli di pianificazione sovraordinati*, è redatto ai fini della verifica della compatibilità della Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale rispetto ai livelli di pianificazione territoriale sovraordinati regionali e provinciali.

5.1 Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Il Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato approvato con la *Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini n.59 del 18 novembre 2002*.

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale sono conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

5.2 Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche (P.P.A.R.)

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale delle Marche è stato approvato con la *Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale 3 novembre 1999, n. 197*.

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 60, c. 6 delle N.T.A. del P.P.A.R., sono esenti dalle prescrizioni di cui all'art. 3, lett. c) delle N.T.A. del P.P.A.R..

Per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario richiedere le deroghe alle previsioni del P.P.A.R. previste dall'art. 2, c. 3 della *Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25*.

5.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata (P.T.C.)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata è stato approvato con la *Delibera del Consiglio Provinciale 11 dicembre 2001, n. 75*.

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 8, *Punto 8.2.1 delle N.T.A. del P.T.C.*, sono in parte esenti dalle direttive, dagli indirizzi e dalle prescrizioni definite dall'art. 7, *Punti 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 delle N.T.A. del P.T.C.*, in quanto gli interventi ricadono in aree già prevalentemente urbanizzate; sono conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento per le zone esterne alle aree urbanizzate.

Per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario richiedere le deroghe alle previsioni del P.T.C. previste dall'art. 2, c. 3 della *Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25*.

5.4 Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere (P.A.I. – Tevere)

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere è stato approvato con la *Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere 1 agosto 2002, n. 101 e s.m.i.*

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale sono conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Tevere.

5.5 Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche (P.A.I.)

Il Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche è stato approvato con la *Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 21 gennaio 2004 e s.m.i.*

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale sono conformi alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Marche.

5.6 Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche (P.I.T.)

Il Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche è stato approvato con *Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 295 del 08 febbraio 2000*.

Le previsioni introdotte dalla presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale sono conformi al Piano di Inquadramento Territoriale della Regione Marche.

Per l'approvazione della Variante in oggetto non è necessario richiedere le deroghe alle previsioni del P.I.T. previste dall'art. 2, c. 3 della *Legge Regionale 2 agosto 2017, n. 25*.

6. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La Valutazione Ambientale Strategica è disciplinata dalla Linee guida per l'applicazione ai piani e ai programmi di competenza della Regione Marche e degli Enti Locali della *Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 27 giugno 2001*, del *Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 152*, nonché della *Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6*, e delle *Linee guida* approvate con la *Delibera della Giunta Regionale n. 1813 del 21 dicembre 2010*.

Ai sensi del *Paragrafo 1.3, Punto 8, lett. k) delle predette Linee guida* non sono comunque soggette a Valutazione Ambientale Strategica “*le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi che non determinino incrementi del carico urbanistico, che non contemplino trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa.*”

Pertanto la presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale non è assoggettabile alla Valutazione Ambientale Strategica.

7. Verifica di assoggettabilità alla Verifica di Compatibilità Idraulica (V.C.I.)

La Verifica di Compatibilità Idraulica è disciplinata dall'*Allegato I alla Delibera della Giunta Regionale n. 53 del 27 gennaio 2014*, recante “*Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali*” in attuazione dell'art. 10, c. 4 della *Legge Regionale 23 novembre 2011, n.22*.

Ai sensi dell'art. 10, c. 1 della *Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22* si evince che: “***Gli strumenti di pianificazione del territorio e le loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, contengono una verifica di compatibilità idraulica, volta a riscontrare che***

non sia aggravato il livello di rischio idraulico esistente, né pregiudicata la riduzione, anche futura, di tale livello”.

Pertanto la presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, non operando “*trasformazioni territoriali in grado di modificare il regime idraulico*”, non è assoggettabile alla Verifica di Compatibilità Idraulica.

8. Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è una procedura di valutazione di natura “preventiva”, prevista dall'art. 6 comma 3 della Direttiva 92/43/CEE (*Direttiva Habitat*), recepita dall'Italia per mezzo del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 97, n. 357 e s.m.i. e successivamente dalla Regione Marche che la disciplina per mezzo della *Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 9 febbraio 2010 e s.m.i.* alla quale sono sottoposti i piani e gli interventi da attuare all'interno di un sito appartenente alla rete Natura 2000.

La rete Natura 2000 presente nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini è costituita da 18 Siti di Interesse Comunitario e da 5 Zone di Protezione Speciale. Si riportano di seguito quelli ricadenti nel territorio del Comune di Visso:

- SIC IT5330022 Denominazione: “Montagna di Torricchio”
- SIC IT5330023 Denominazione: “Gola della Valnerina - Monte Fema”
- SIC/ZPS IT5330008 Denominazione: “Valle Rapeda e Monte Cardosa”
- SIC IT5330002 Denominazione: “Val di Fibbia – Valle dell'Acquasanta”
- SIC IT5330021 Denominazione: “Boschetto a tasso presso Monte Cavallo”
- ZPS IT5330029 Denominazione: “Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore”
- ZPS IT5330030 Denominazione: “Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo”

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è una procedura alla quale vanno sottoposti i piani e gli interventi ricadenti nei Siti della rete Natura 2000 che non sono direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito medesimo.

Nel caso della presente Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Edilizio con annesso il Programma di Fabbricazione e del Piano Regolatore Generale, la stessa è volta ad introdurre la possibilità di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 3, c. 1., lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in tutte le zone omogenee del territorio comunale.

Pertanto, ai sensi dell'*Allegato I alla Delibera della Giunta Regionale n. 23 del 26 gennaio 2015*, la Variante e gli interventi edilizi proposti si inquadrano nell'ambito degli interventi generali definiti al *Paragrafo 4, Punto 1*.

Di conseguenza è stato redatto ai sensi del *Paragrafo 4, Punto 2 dell'Allegato I alla Delibera della Giunta Regionale n. 23 del 26 gennaio 2015* l'*Allegato 4: Tav. 9 dell'Allegato I alla D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2015* alla presente relazione, con il quale si descrive l'intervento di Variante generale proposto in relazione ai Siti di Interesse Comunitario ed alle Zone di Protezione Speciale ricadenti nel territorio comunale di Visso ed ai relativi ambiti di tutela, ed attraverso il quale si richiede l'esclusione dalle procedure di cui al *Paragrafo 6 della Delibera della Giunta Regionale n. 220 del 9 febbraio 2010 e s.m.i.*